

Firmato in originale
Il Segretario Generale



Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

*Regolamento
sulla Partecipazione
Consultazione popolare
Referendum*

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Finalità e contenuti
- Art. 2 – Istituti di partecipazione
- Art. 3 – Istituti di consultazione popolare

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 4 – Istanze
- Art. 5 – Petizioni
- Art. 6 – Proposte

TITOLO III ASSEMBLEE PUBBLICHE

- Art. 7 – Finalità
- Art. 8 – Convocazione – Iniziativa e modalità
- Art. 9 – Assemblee – Organizzazione e partecipazione – Conclusioni
- Art. 10 – Assemblee di iniziativa non comunale

TITOLO IV CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

- Art. 11 – Finalità e metodi
- Art. 12 – Organizzazione
- Art. 13 – Consultazione – Esito – Utilizzazione

TITOLO V REFERENDUM CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 14 – Oggetto e finalità

Art. 15 – Soggetti promotori

Art. 16 – Ammissibilità e proponibilità del referendum

CAPO II INDIZIONE

Art. 17 – Proposta referendaria ad iniziativa popolare

Art. 18 – Organo competente a pronunciare il giudizio di ammissibilità e proponibilità del referendum

Art. 19 – Raccolta firme

Art. 20 – Verifica delle firme

Art. 21 – Indizione del referendum e adempimenti conseguenti

CAPO III SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 22 – Disciplina delle votazioni

Art. 23 – Uffici elettorali di sezione

Art. 24 – Insediamento delle sezioni elettorali. Operazioni di voto e scrutinio

Art. 25 – Ufficio Elettorale Centrale per il referendum

Art. 26 – Esito del referendum

Art. 27 – Scheda per il referendum

Art. 28 – Propaganda

Art. 29 – Spese

Art. 30 – Referendum consultivo

Art. 31 - Referendum abrogativo

Art. 32 – Referendum propositivo-abrogativo

CAPO IV INIZIATIVE ISTITUZIONALI

Art. 33 – Iniziativa del Consiglio Comunale

CAPO V NORMA FINALE

Art. 34 – Norma di rinvio

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000 e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

Art. 2

Istituti di partecipazione

1. Gli istituti di partecipazione dei cittadini, singoli o associati diretti a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della popolazione sono costituiti da istanze, petizioni e proposte.

Art. 3

Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto la consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:

- a) assemblee pubbliche;
- b) consultazioni;
- c) referendum (consultivi, propositi, abrogativi).

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti comunali territorialmente delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato agli argomenti oggetto della consultazione.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 4 **Istanze**

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere istanze scritte motivate con le quali si richiedono chiarimenti su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. Le istanze vanno indirizzate al Sindaco, il quale le trasmette per conoscenza al Presidente del Consiglio.
3. La risposta è data dal Sindaco o suo delegato, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, al presentatore della stessa e contestualmente, per conoscenza, al Presidente del Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio provvederà a trasmettere, nei successivi 7 giorni, ai Capigruppo consiliari copia dell'istanza e della relativa risposta.

Art. 5 **Petizioni**

1. Le petizioni consistono nella richiesta di provvedimenti specifici, nella segnalazione di problemi e necessità comuni da parte di almeno 100 persone residenti o che svolgono nel Comune la propria attività lavorativa.
2. Le petizioni devono contenere le generalità e le sottoscrizioni dei firmatari e, per coloro che svolgono la propria attività lavorativa nel territorio, anche il riferimento all'attività svolta e l'indicazione di uno di essi incaricato di tenere rapporti con l'Amministrazione con tutto ciò che concerne la petizione stessa. In mancanza di indicazioni ogni comunicazione in merito sarà effettuata al primo firmatario.
3. Le petizioni vengono rivolte al Sindaco, che ne trasmette copia al Presidente del Consiglio. Entro i 15 giorni successivi la Conferenza dei Capigruppo decide sulla iscrizione della petizione all'ordine del giorno ove l'argomento sia di competenza del Consiglio.
4. La discussione sulle petizioni di competenza avviene in Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla loro presentazione. Qualora venga ravvisata la necessità di adottare, in accoglimento della petizione, un atto deliberativo, il Sindaco presenta al Consiglio la relativa proposta entro i successivi 60 giorni. Della decisione e dell'eventuale approvazione della deliberazione conseguente, viene informato, per iscritto, il rappresentante dei firmatari. Il Consiglio Comunale delibera, nel caso lo ritenga opportuno, le eventuali forme ulteriori di pubblicità delle decisioni adottate.
5. Il Sindaco è comunque tenuto a provvedere, entro 60 giorni dalla trasmissione, alle richieste contenute nelle petizioni di sua competenza, assicurando l'adozione dei provvedimenti eventualmente necessari e comunque assicurando la risposta scritta ai richiedenti, motivando dettagliatamente le eventuali decisioni di rigetto. Nello stesso termine comunica al Presidente del Consiglio Comunale le decisioni dell'Amministrazione su tali petizioni.

6. Il Presidente del Consiglio provvederà a trasmettere, entro 7 giorni, le decisioni di quanto al comma precedente, ai Capigruppo consiliari.

Art. 6 **Proposte**

1. a) Le proposte di deliberazioni in materie di competenza del Consiglio Comunale devono essere sottoscritte da almeno 250 cittadini.

b) I cittadini, che avendo compiuto i 16 anni di età, intendono avanzare al Consiglio Comunale proposte di deliberazioni, depositano, sottoscrivendolo in numero di almeno cinquanta, apposito testo redatto in conformità a quanto previsto dallo Statuto, accompagnandolo da relazione illustrativa e indicazione del referente ai sensi dell'art. 2 comma secondo del presente Regolamento.

2. Sulla correttezza formale e ammissibilità del proponimento decide il Presidente del Consiglio sentito il Segretario Generale. Il diritto d'iniziativa non è ammesso in materia di espropriazione per pubblica utilità e designazioni e nomine. In caso di proposta di delibera è necessario acquisire altresì i pareri previsti dagli artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000.

3. Nel caso che la proposta venga ritenuta non ammissibile il Presidente del Consiglio lo comunica immediatamente al referente ed al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

4. Per la corretta stesura della proposta, il referente dei presentatori può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio comunale competente per materia, secondo le modalità stabilite di volta in volta dal Segretario Generale.

5. Nel caso che i proponenti siano in numero minore di 250 e comunque non inferiore a 50, il Segretario generale, dopo le procedure di cui ai precedenti comma 2 e 3, provvede all'affissione all'Albo Pretorio della proposta, dando comunicazione della data al primo firmatario.

6. Dalla data di cui sopra decorrono 30 giorni per la raccolta delle firme, che avverrà presso la Segreteria Generale.

7. Ogni sottoscrizione deve essere accompagnata dalle generalità dei firmatari.

8. L'Amministrazione comunale provvede, prima dell'affissione all'Albo di cui sopra, alla redazione dei moduli per la raccolta delle firme, nonché alla stampa ed affissione di apposite locandine che diano notizia della proposta avanzata e della possibilità di sottoscrizione.

9. Scaduti i 30 giorni, nel caso che la proposta sia sottoscritta da 250 cittadini il Presidente la trasmette al Sindaco e provvede ad iscriverla alla prima seduta ordinaria utile del Consiglio Comunale e comunque non oltre 30 giorni dal conseguimento delle 250 firme, accompagnata da una relazione della Giunta.

10. Nel caso che la deliberazione proposta preveda una spesa, il Consiglio Comunale provvede una prima volta all'esame della delibera e se la ritiene accoglibile nel merito dà mandato al Sindaco di ripresentarla in successiva seduta, accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio e ciò entro 60 giorni dalla data del primo inserimento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

11. Il Sindaco dovrà comunicare al primo firmatario della proposta la data di convocazione del Consiglio Comunale nel quale la proposta stessa verrà discussa. Il Sindaco entro 20 giorni,

comunica per iscritto la decisione assunta dal Consiglio Comunale con le relative motivazioni, al primo firmatario della proposta, oltre a darne opportuna pubblicità.

TITOLO III ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 7 Finalità

1. Le assemblee indette dall'Amministrazione Comunale hanno il fine d'informare, consultare, discutere con i cittadini su problemi di interesse:
 - dell'intera collettività comunale;
 - di specifiche porzioni di territorio;
 - di particolari categorie.

2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
 - a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
 - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - c) la tutela dell'ambiente e della salute;
 - d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
 - e) atti di pianificazione generale e altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione tra Amministrazione e cittadini.

Art. 8 Convocazione - Iniziativa e modalità

1. Le assemblee di cui all'art. 7 vengono convocate per l'iniziativa del Sindaco o del Consiglio Comunale. Ove l'iniziativa sia del Consiglio, la stessa viene assunta mediante una risoluzione indicante in maniera dettagliata le ragioni dell'indizione. In tal caso il Presidente del consiglio dà prontamente comunicazione al Sindaco, il quale fissa la data e il luogo e provvede alle altre modalità organizzative.

2. Delle assemblee viene data adeguata pubblicità mediante:
 - a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;
 - b) comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione;
 - c) tutti gli altri servizi e modalità con i quali il Comune dispone l'informazione ai cittadini;

Art. 9 Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

1. L'assemblea viene aperta da una introduzione del Sindaco o di un Assessore da lui delegato sull'argomento in oggetto. Se l'assemblea è d'iniziativa del Consiglio, questa è presieduta dal Presidente del Consiglio il quale prima dell'introduzione dà lettura della risoluzione di indizione.

2. Il dibattito che segue si svolge secondo modalità stabilite all'inizio dell'assemblea medesima. Hanno diritto di parola tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà di espressione, di intervento e di proposta. Possono altresì intervenire i Consiglieri e gli Assessori presenti. Non è ammesso intervenire su argomenti non attinenti all'ordine del giorno. Al termine del dibattito, chi lo ha introdotto replica succintamente al fine di

dare spiegazione e risposta ai quesiti emersi nel dibattito. Della assemblea viene redatto resoconto sommario.

3. A seguito delle assemblee svoltesi su iniziativa del Consiglio, viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, nei tempi dell'ordinaria programmazione delle sedute e comunque non oltre trenta giorni, una discussione sulle risultanze dell'assemblea medesima.

4. Non si iscrive all'ordine del giorno la discussione di cui sopra quando venga deciso all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo.

5. Può ugualmente iscriversi all'ordine del giorno del Consiglio con le stesse modalità la discussione sulle risultanze di un'assemblea svoltasi su iniziativa del Sindaco ove lo richiedano il Sindaco o 1/3 dei Consiglieri.

Art.10

Assemblee di iniziativa non comunale

1. Il Comune assicura alle associazioni la fruizione delle strutture comunali per lo svolgimento di riunioni e/o assemblee con le modalità stabilite nel regolamento della Consulta delle Associazioni.

2. Il Comune, inoltre, facilita l'esercizio del diritto di riunione e assemblea nelle forme democratiche mettendo a disposizione i propri locali a richiesta delle forze politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

TITOLO IV

CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

Art. 11

Finalità e metodi

1. Al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le scelte di politica amministrativa, il Comune può ricorrere alla consultazione della popolazione mediante questionari e/o sondaggi di opinione.

2. La consultazione è disposta dal Sindaco con deliberazione della Giunta, la quale può essere adottata anche in attuazione di una risoluzione di indirizzo del Consiglio Comunale. Ove la consultazione si svolga per iniziativa del Consiglio, la risoluzione di indirizzo indica le finalità e il tipo di consultazione nonché le caratteristiche dei soggetti ai quali è rivolta ed i quesiti di massima.

Art. 12

Organizzazione

1. Nel caso di consultazione di iniziativa del Consiglio, viene costituita una apposita Commissione con il compito di garantire la regolarità dello svolgimento della consultazione medesima in conformità con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. A tal fine la Giunta, su iniziativa del Sindaco, predispose una proposta attuativa della iniziativa di consultazione sulla quale la Commissione esprimerà preliminarmente il proprio parere.

2. La Commissione è così composta:

- a) Presidente del Consiglio, in qualità di Presidente;
- b) Il Sindaco o suo delegato,
- c) Il Presidente della Commissione Consiliare competente per l'oggetto della consultazione;
- d) Consigliere Comunale nominato dai gruppi di maggioranza o dai gruppi di minoranza, in relazione all'appartenenza del membro di cui alla lettera c);
- e) Segretario Generale
- f) Funzionario responsabile del Servizio Elettorale del Comune;
- g) Uno o più esperti con funzioni consultive, qualora se ne ravvisi la necessità.

Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite al Responsabile dell'Unità Operativa preposta all'organizzazione della consultazione.

Art. 13

Consultazione - Esito - Utilizzazione

1. La Commissione di cui all'art. 12 provvede ad inoltrare al Consiglio Comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, dalla stessa accertati, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.

2. Il Sindaco, dopo la deliberazione del Consiglio Comunale, rende noto a cittadini il risultato della consultazione con i mezzi d'informazione previsti dall'art. 8 comma secondo del presente regolamento.

TITOLO V REFERENDUM

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 14 Oggetto e finalità

1. Il presente titolo disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento dei referendum comunali secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000 e dallo Statuto Comunale.

Art. 15 Soggetti promotori

1. Sono titolari dei diritti di iniziativa e referendaria:

- a) i cittadini italiani e di paesi membri dell'Unione Europea residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età;
- b) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nel registro della popolazione da almeno cinque anni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- c) nel caso di referendum di tipo abrogativo e/o propositivo, il limite di età, di cui ai commi a) e b), è elevato a diciotto anni;
- d) un terzo (1/3) dei Consiglieri Comunali assegnati;
- e) il Sindaco per quanto riguarda il referendum consultivo.

Art. 16 Ammissibilità e proponibilità del referendum

1. Le proposte referendarie sono sottoposte all'esame dell'apposito organo collegiale previsto dal successivo articolo 19 che ne verifica i presupposti di ammissibilità e di proponibilità.

2. L'esame delle proposte referendarie avviene entro 10 giorni dalla presentazione della stessa al Segretario Generale.

3. Ai fini dell'esame di cui al presente articolo, la proposta referendaria deve contenere, oltre all'oggetto e ad una relazione sui motivi della richiesta referendaria, l'esatto quesito da sottoporre al voto degli elettori.

CAPO II INDIZIONE

Art. 17

Proposta referendaria ad iniziativa popolare

1. Nel caso di iniziativa popolare, la proposta di richiesta di referendum, deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini, con firme autenticate nei modi di legge e deve essere presentata al Segretario Generale da due delegati, scelti fra i richiedenti, a ciò espressamente autorizzati.

2. Il Segretario Generale dà atto del deposito della proposta mediante processo verbale, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata ai delegati.

Art. 18

Organo competente a pronunciare il giudizio di ammissibilità e proponibilità del referendum

1. Sulla ammissibilità e proponibilità della proposta si pronuncia un Collegio formato dal Segretario Generale, dal Difensore Civico e da un docente, ordinario o associato, in materie pubblicistiche designato dall'Università degli Studi di Firenze.

2. Il Collegio, presieduto dal Segretario Generale, decide in seduta non pubblica con tutti i suoi componenti e a maggioranza di voti, con apposito verbale, parere motivato in cui sono contenute le valutazioni sul quesito referendario.

3. La decisione di cui al secondo comma deve essere adottata entro 15 giorni dal deposito della richiesta di referendum. Entro i 10 giorni successivi, la decisione, che deve già essere stata resa nota al Sindaco, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo, è notificata ai delegati nelle forme di legge, nonché pubblicizzata nelle forme ritenute più idonee.

Art. 19

Raccolta firme

1. Espletato l'esame di ammissibilità e proponibilità di cui all'art. 18 la richiesta deve essere sottoscritta da almeno:

- 950 soggetti di cui all'art. 15 nel caso di referendum consultivo;
- 1450 soggetti di cui all'art. 15 nel caso di referendum abrogativo e/o propositivo.

2. Per la raccolta delle firme devono essere usati esclusivamente modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione Comunale e vidimati dal Segretario Generale del Comune o da un suo delegato.

3. I modelli devono essere forniti entro 10 giorni dalla notifica del giudizio di ammissibilità del referendum di cui al precedente art. 18. La consegna avviene mediante verbale sottoscritto dal Segretario e dal referente del Comitato promotore. Tali modelli devono contenere sulla prima facciata, a stampa e con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum con ben evidenziato il quesito da sottoporre a voto.

4. L'elettore appone la propria firma per esteso sui modelli di cui al comma precedente accanto all'indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo.

5. Le firme possono essere autenticate dal Sindaco o da suo delegato, dal Segretario Generale, dagli incaricati del Sindaco o dagli altri pubblici ufficiali stabiliti dalle norme in vigore.

6. La certificazione della residenza potrà effettuarsi collettivamente in calce ad ogni modulo da rilasciarsi entro 48 ore dalla richiesta.

7. L'Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle firme presso gli uffici o locali comunali designati dal Sindaco.

8. Il deposito delle firme raccolte, corredato dai necessari documenti, deve avvenire entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data del verbale di consegna dei modelli di cui al precedente terzo comma, mediante deposito presso la Segreteria Generale, che ne dà atto con processo verbale.

Art. 20 **Verifica delle firme**

1. Il Collegio, di cui all'art. 18 del presente regolamento, coadiuvato dall'Ufficio Elettorale Comunale in seduta pubblica, preannunciata almeno 3 giorni prima da apposito manifesto a firma del Sindaco, verifica la regolarità della raccolta delle sottoscrizioni, redigendo apposito verbale da trasmettere al Sindaco entro 10 giorni dal deposito.

2. E' consentita la regolarizzazione di atti o documenti, purché venga eseguita entro 3 giorni dal termine di cui al primo comma del presente articolo.

3. Se la verifica dà esito sfavorevole, il Sindaco, con provvedimento motivato, respinge la richiesta di referendum dandone formale comunicazione ai delegati entro 3 giorni dalla decisione del Collegio.

4. Contro la decisione che respinge la richiesta di referendum, qualunque elettore del Comune può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Art. 21 **Indizione del referendum e adempimenti conseguenti**

1. Quando vi è stato giudizio favorevole di ammissibilità del referendum e la verifica di cui al precedente articolo abbia dato esito favorevole il Sindaco, entro 5 giorni dall'ultimo adempimento, indice il referendum e ne fissa la data di svolgimento.

2. Il provvedimento di indizione del referendum va pubblicato all'albo pretorio del Comune entro 24 ore dalla sua adozione e pubblicizzato con appositi manifesti da affiggere nei luoghi pubblici entro 8 giorni dall'adozione medesima.

3. Qualora i seggi per il referendum siano ubicati in plessi scolastici, copia del provvedimento di indizione deve essere inviato senza indugi anche alla autorità scolastica di competenza.

4. Il Sindaco contestualmente all'indizione del referendum incarica il Segretario Generale della direzione dell'organizzazione delle operazioni referendarie, il quale si avvarrà di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita delle consultazioni.

5. Il Segretario Generale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

6. Per ogni anno solare è consentito lo svolgimento di una consultazione referendaria da effettuarsi in un'unica tornata anche mediante accorpamento delle richieste di referendum ammesse.

7. La consultazione avviene in primavera o in autunno. In concomitanza di elezioni politiche nazionali o europee, di referendum a carattere nazionale o regionale, detta consultazione sarà fissata al primo turno utile successivo.

8. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale i referendum eventualmente già indetti sono automaticamente sospesi.

9. Ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della durata in carica del Consiglio Comunale.

10. Qualora, in data successiva alla proposta di referendum, intervengano eventi o decisioni tali da rendere inutile la consultazione popolare, il Sindaco entro 5 giorni informerà il Consiglio Comunale sull'evento o decisione e, su delibera del Consiglio Comunale che si avvarrà del parere obbligatorio del Collegio di cui al precedente art. 18, revocherà il referendum.

CAPO III SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

Art. 22 Disciplina delle votazioni

1. Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto partecipano i soggetti di cui all'art. 15 comma 1 lettere a), b) e c).

2. Con apposito manifesto il Sindaco indicherà la data e l'oggetto della consultazione e l'ubicazione dei seggi elettorali. Il manifesto deve essere pubblicato 45 giorni prima della data stabilita per la votazione.

3. Per l'esercizio del diritto di voto ad ogni elettore verrà consegnato, nelle forme che la Giunta Comunale riterrà opportune, apposito certificato elettorale; l'Amministrazione Comunale curerà di conservare inalterata la distribuzione stabilita per le altre consultazioni, pur ricercando soluzioni organizzative improntate all'opportunità, economicità ed alla semplificazione.

Art. 23 Uffici elettorali di sezione

1. I seggi elettorali sono individuati sulla base di quelli relativi ai referendum nazionali tenendo conto che la distribuzione degli elettori non dovrà essere di norma superiore a 1.500 per ogni sezione e rispettando la suddivisione nelle "zone geografiche storiche" di cui al prospetto che si allega sotto la lettera A, contenente l'elenco delle vie che compongono le "zone". La suddivisione delle "zone geografiche storiche" in sezioni sarà approvata dalla Commissione Referendaria.

2. La Commissione, di cui al comma precedente, è composta dal Segretario Generale in qualità di Presidente, dal Responsabile dei Servizi Demografici e da 4 Consiglieri di cui 2 di maggioranza e 2 di minoranza e da un rappresentante del Comitato Promotore.

3. L'ufficio elettorale predisporrà apposite liste elettorali, vistate dalla Commissione Referendaria, per ogni sezione.

4. I seggi elettorali di sezione dovranno essere ubicati nei locali adibiti a tale scopo nelle consultazioni elettorali, e qualora non fossero disponibili in relazione a necessità scolastiche, gli stessi dovranno trovare preferibilmente collocazione nelle strutture comunali.

5. Ogni ufficio elettorale di sezione, in via ordinaria, è composto da un Presidente e da tre scrutatori, di cui uno assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario nominato dal Presidente.

6. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione, con esclusione del Segretario, sono nominati dalla Commissione referendaria tra i residenti del Comune di età compresa tra i 18 e i 60 anni che ne abbiano fatto richiesta; al riguardo entro 5 giorni dalla pubblicazione dei manifesti dei comizi referendari, l'ufficio elettorale dispone apposito manifesto con l'indicazione delle modalità e del termine di presentazione delle domande, comunque non inferiore a 15 giorni; ove non ci sia un numero sufficiente di richiedenti, si procede alla copertura dei posti non coperti mediante estrazione dall'Albo degli scrutatori utilizzati per le consultazioni nazionali. In ogni caso i

Presidenti devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e gli scrutatori della licenza della scuola dell'obbligo.

7. Il compenso lordo sarà determinato dal Consiglio Comunale sulla base di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali.

Art. 24

Insedimento delle sezioni elettorali. Operazioni di voto e di scrutinio

1. Le operazioni elettorali iniziano con l'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 16.00 del sabato, giorno antecedente alla votazione, per le operazioni preliminari.

2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 6.30 della domenica e termineranno alle ore 22.00 dello stesso giorno.

3. Le operazioni di scrutinio avverranno immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguiranno fino ad esaurimento.

4. Per la validità delle operazioni di voto è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio elettorale, oltre il Presidente o Vice Presidente.

5. Di tutte le operazioni della sezione viene redatto apposito verbale su modello predisposto dall'ufficio elettorale approvato dalla Commissione Referendaria in unico esemplare ed un estratto dello stesso, che devono essere trasmessi alla Segreteria Generale del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

6. Alle operazioni di insediamento, di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'ufficio centrale di cui al successivo art. 25, possono assistere, ove lo richiedano, alla Segreteria Generale entro il venerdì precedente la consultazione referendaria, al Presidente di seggio il sabato o la domenica prima dell'orario di inizio della votazione un rappresentante per ogni Comitato Promotore del referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Presidenti dei Comitati stessi con firme autenticate a norma di legge.

Art. 25

Ufficio Elettorale Centrale per il referendum

1. Presso la Segreteria Generale del Comune, entro 10 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'Ufficio Centrale per il referendum, composto dal Segretario Generale o suo delegato, che lo presiede, e da quattro funzionari comunali con particolare competenza ed esperienza nominati dal Sindaco, di cui uno assume anche la funzione verbalizzante.

2. L'Ufficio Centrale si insedia entro le ore 9.00 del giorno successivo a quello della votazione.

3. L'Ufficio Centrale, esamina i verbali delle sezioni elettorali e, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati e/o non assegnati ed alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all'accertamento degli aventi diritto al voto e dei votanti, alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la dichiarazione di validità o meno del referendum e la proclamazione dei risultati.

4. L'Ufficio Centrale conclude i propri compiti entro 3 giorni dalla data della consultazione e deposita i propri verbali presso la Segreteria Generale del Comune.

5. Il Segretario Generale trasmette il verbale dell'Ufficio Centrale al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

6. Tutte le operazioni dell'Ufficio Centrale si svolgono in adunanza pubblica.

Art. 26 **Esito del referendum**

1. Il quesito sottoposto a referendum è accolto se alla votazione ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e i voti favorevoli al quesito non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei voti validi.

Art. 27 **Scheda per il referendum**

1. Il fac-simile della scheda per il referendum è riportato in allegato B e forma parte integrante del presente regolamento.

2. Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di referendum, riprodotto letteralmente a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni SI e NO.

3. All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso e appositamente numerate quante sono le richieste di referendum sottoposte alla consultazione.

4. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita fornita dall'Ufficio Elettorale un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

Art. 28 **Propaganda**

1. A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni, i promotori possono svolgere azioni di propaganda del referendum a propria cura e spese.

2. La Giunta comunale provvede a localizzare spazi per la propaganda referendaria che saranno ripartiti nelle dimensioni di ml. 1 x 2, da assegnare ai Comitati Promotori, che ne abbiano fatto richiesta.

3. Le relative domande devono essere presentate entro 10 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi referendari.

4. Gli spazi per la propaganda di cui al precedente comma secondo, verranno assegnati mediante sorteggio dalla Commissione Referendaria, riunita in seduta pubblica, di cui verrà data comunicazione, almeno due giorni prima dello svolgimento della stessa, a coloro che hanno presentato domanda.

5. Lo spazio è unico qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum.

6. Alla propaganda referendaria si applicano le disposizioni, agevolazioni o esenzioni previste dalla vigente legislazione in materia di consultazioni referendarie nazionali. (prima: consultazione elettorale.

Art. 29

Spese

1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico del Comune.

Art. 30

Referendum consultivo

1. Con il referendum consultivo i titolari di cui all'articolo 15 sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativi all'Amministrazione del Comune.

2. L'indizione del referendum consultivo sospende la decisione sulle proposte di deliberazione o su eventuali provvedimenti oggetto delle proposte.

3. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, effettuata dal Sindaco, il Consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art. 31

Referendum abrogativo

1. Con il referendum abrogativo si possono annullare provvedimenti amministrativi.

2. L'esito del referendum è proclamato dal Sindaco.

3. In caso di approvazione delle proposte referendarie l'organo che ha adottato il provvedimento amministrativo oggetto del referendum procede all'accertamento dell'annullamento del provvedimento medesimo.

4. L'annullamento ha efficacia dal giorno in cui il referendum si è svolto.

5. Il provvedimento annullato non può essere riadottato.

Art. 32

Referendum propositivo-abrogativo

1. I titolari di cui all'articolo 15 del presente regolamento possono presentare una richiesta motivata di atti amministrativi di interesse e competenza locale da adottarsi dall'Amministrazione Comunale

2. Se sulle richieste di cui al precedente comma 1 l'Amministrazione comunale non si pronuncia e/o si pronuncia negativamente nel termine di sei mesi dalla presentazione, i promotori possono chiedere l'indizione di referendum sullo stesso oggetto.

3. Qualora la richiesta di provvedimento sottoposta al voto popolare sia approvata, l'organo competente è tenuto a deliberare in maniera conforme all'esito referendario sull'oggetto del referendum.

4. Non si fa luogo al referendum se almeno 30 giorni prima della consultazione l'organo competente provvede in maniera conforme alla richiesta referendaria.

CAPO IV
INIZIATIVE ISTITUZIONALI

Art. 33
Iniziativa del Consiglio Comunale

1. Per i referendum promossi dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 15, comma primo lettera d) del presente regolamento, valgono le norme di cui al capo III del presente titolo.

CAPO V
NORMA FINALE

Art. 34
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.



Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

Regolamento sulla Partecipazione, Consultazione popolare, Referendum

Allegato A

all'articolo 23 Uffici elettorali di sezione

ELENCO DEI SEGGI ELETTORALI PER IL
REFERENDUM POPOLARE DEL 18/04/1999

SEZ.	INDIRIZZO	LOCALITA'	LOCALE	
1	VIA	B. BUOZZI	65 CAPOLUOGO	SCUOLE MEDIE
2	VIA	B. BUOZZI	65 CAPOLUOGO	SCUOLE MEDIE
3	VIA	B. BUOZZI	65 CAPOLUOGO	SCUOLE MEDIE
4	VIA	B. BUOZZI	65 CAPOLUOGO	SCUOLE MEDIE
5	VIA	B. BUOZZI	65 CAPOLUOGO	SCUOLE MEDIE
6	VIA	B. BUOZZI	65 CAPOLUOGO	SCUOLE MEDIE
7	VIA	B. BUOZZI	65 CAPOLUOGO	SCUOLE MEDIE
8	VIA	B. BUOZZI	65 CAPOLUOGO	SCUOLE MEDIE
9	VIA	PRATESE	44 IL ROSI	LOCALE A.S.L.
10	VIA	CONFINI	134 CAPALLE	SCUOLE ELEMENTARI
11	VIA	CONFINI	134 CAPALLE	SCUOLE ELEMENTARI
12	VIA	CONFINI	134 CAPALLE	SCUOLE ELEMENTARI
13	VIA	GARCIA LORCA	19 LA VILLA	SCUOLE MEDIE
14	VIA	GARCIA LORCA	19 LA VILLA	SCUOLE MEDIE
15	VIA	GARCIA LORCA	19 LA VILLA	SCUOLE MEDIE
16	VIA	GARCIA LORCA	19 LA VILLA	SCUOLE MEDIE
17	VIA	GARCIA LORCA	19 LA VILLA	SCUOLE MEDIE
18	VIA	GARCIA LORCA	19 LA VILLA	SCUOLE MEDIE
19	VIA	GARCIA LORCA	19 LA VILLA	SCUOLE MEDIE
20	VIA	S. ANGIOLO	126 S. ANGELO A LECORE	SCUOLE ELEMENTARI
21	VIA	S. ANGIOLO	126 S. ANGELO A LECORE	SCUOLE ELEMENTARI
22	VIA	S. GIUSTO	196 S. GIUSTO	SCUOLA MATERNA
23	VIA	13 MARTIRI	116 S. PIERO A PONTI	SCUOLE ELEMENTARI
24	VIA	13 MARTIRI	116 S. PIERO A PONTI	SCUOLE ELEMENTARI
25	VIA	13 MARTIRI	116 S. PIERO A PONTI	SCUOLE ELEMENTARI
26	P.ZZA	COSTITUZIONE	7 S. DONNINO	SCUOLE ELEMENTARI
27	P.ZZA	COSTITUZIONE	7 S. DONNINO	SCUOLE ELEMENTARI
28	P.ZZA	COSTITUZIONE	7 S. DONNINO	SCUOLE ELEMENTARI
29	P.ZZA	COSTITUZIONE	7 S. DONNINO	SCUOLE ELEMENTARI
30	VIA	PRUNAIA	14 CAPOLUOGO	SCUOLE ELEMENTARI
31	VIA	PRUNAIA	14 CAPOLUOGO	SCUOLE ELEMENTARI
32	VIA	PRUNAIA	14 CAPOLUOGO	SCUOLE ELEMENTARI
33	VIA	PRUNAIA	14 CAPOLUOGO	SCUOLE ELEMENTARI
34	VIA	PRUNAIA	14 CAPOLUOGO	SCUOLE ELEMENTARI
35	VIA	OMBRONE	10 CAPOLUOGO	SCUOLE ELEMENTARI
36	VIA	OMBRONE	10 CAPOLUOGO	SCUOLE ELEMENTARI
37	VIA	OMBRONE	10 CAPOLUOGO	SCUOLE ELEMENTARI
38	VIA	DI MEZZO	27 S. MARTINO	SCUOLE ELEMENTARI
39	VIA	DI MEZZO	27 S. MARTINO	SCUOLE ELEMENTARI



Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

Regolamento sulla Partecipazione, Consultazione popolare, Referendum



Allegato B

all'articolo 27 Scheda per il referendum

FAC-SIMILE SCHEDA
parte interna


REFERENDUM COMUNALE

Volete:



parte esterna

Comune di Campi Bisenzio



Firma dello scrutatore
